

FAQ BANDO INNOVAZIONE A

POR CREO FESR 2014-2020 - Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione

1. FINALITÀ E RISORSE

DOMANDA: a quanto ammontano i fondi disponibili su questo Bando?

RISPOSTA: ai sensi del paragrafo 1.2 del Bando, la dotazione finanziaria complessiva 2014-2020 è pari ad € 10.400.000,00 di cui € 8.000.000,00 per le sezioni di raggruppamento del Manifatturiero ed € 2.400.000,00 per le sezioni del settore Turismo, Commercio ed Attività Terziarie, come definite nella Deliberazione della Giunta Regionale n.643 del 28/07/2014.

I suddetti interventi trovano copertura nel Piano finanziario del POR FESR 2014-2020 all'Azione 1.1.2 A per Euro 8.000.000,00 ed all'Azione 1.1.2 B per Euro 2.400.000,00.

Una riserva di risorse pari al 10% della dotazione finanziaria è destinata alle imprese di nuova costituzione e start up innovative.

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente Bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

DOMANDA: nel caso in cui lo stanziamento mensile venisse coperto la presentazione potrebbe chiudere prima del 31/12/2016?

RISPOSTA: ai sensi del paragrafo 4.2 del Bando le domande di aiuto potranno essere presentate con cadenza mensile a partire dalle ore 09,00 del 01/12/2016, in via continuativa fino ad esaurimento delle risorse definite nel Piano finanziario incrementate del 10%.

L'attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti ha inizio il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza periodica e dura 90 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni nel caso di interruzioni per richieste di integrazioni), pertanto a partire dal 01/01/2017 avrà inizio la fase istruttoria e valutativa dei progetti presentati entro la prima scadenza 31/12/2016.

La Regione Toscana tramite Sviluppo Toscana Spa, quale OI incaricato della gestione del presente Bando, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul portale di Sviluppo Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande pervenute ma non finanziabili per esaurimento risorse andranno a costituire una graduatoria di domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

La Regione Toscana si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

DOMANDA: se una azienda presenta una domanda per la scadenza del 31/12 del bando A, può presentare anche una domanda relativa al bando B con scadenza 31/03 per un progetto con contenuti differenti?

RISPOSTA: confermiamo che, trattandosi di due Bandi distinti, non sussistono preclusioni alla presentazione della domanda da parte di un medesimo soggetto su ciascun Bando.

DOMANDA: destinatari del bando sono le imprese esercenti un'attività economica rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 individuati nella deliberazione della Giunta regionale n.643 del 28/07/2014 significa quindi che dobbiamo considerare ammissibili le attività in corrispondenza della colonna "Classe di settori" riportano "Industria, artigianato, cooperazione e altri settori" e "Turismo, commercio e cultura"?

RISPOSTA: L'Allegato A alla D.G.R. n. 643 del 28/07/2014 riporta nella colonna "Classe di settori" l'evidenza dei codici rientranti nei Settori Industria, artigianato, cooperazione e altri settori" e "Turismo, commercio e cultura" ammissibili ai fini dei presenti Bandi, e riportando "non ammissibile" per tutti gli altri codici non rientranti nei suddetti settori.

Il documento sopra citato è disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A, nella pagina informativa del Bando Innovazione A ed in quella del Bando Innovazione B.

DOMANDA: un'azienda neo costituita (ovvero che si costituirà ad anno nuovo) può, una volta registrata,

fare domanda per il Bando in oggetto avendo il codice Ateco adeguato anche se inattiva e senza dati economici a disposizione?

RISPOSTA: Ai sensi del punto 14 del paragrafo 2.2 del Bando il soggetto richiedente l'aiuto essere costituita come impresa al momento della presentazione della domanda. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Pertanto, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo 2.2 del Bando, ancorché inattiva, non ci sono preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto a valere sul presente Bando.

DOMANDA: avrei bisogno di sapere se il bando ammette la partecipazione di una PMI in forma singola e non associata.

RISPOSTA: confermiamo che sul Bando A "Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione" di cui al decreto 1429/2016 possono presentare domanda Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, purché siano in possesso dei requisiti prescritti dai paragrafi 2.1 e 2.2 del Bando.

Solo sul Bando B "Sostegno a progetti innovativi di carattere strategico o sperimentale" di cui al D.D.n. 11430/2016 non è consentito alle imprese in forma singola presentare domanda di aiuto, potendo presentarla solo Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma aggregata o associata.

DOMANDA: se un'impresa presenta a Dicembre domanda per un investimento in innovazione organizzativa (B.2.1) che riguarda lo sviluppo di un software gestionale (spesa € 50.000), può nel mese di Gennaio presentare domanda per una consulenza di miglioramento organizzativo (B.2.1) (spesa € 20.000) che riguarda l'adeguamento interno per rispettare le previsioni della Legge n. 231/2001 (responsabilità amministrativa da reato) ?

RISPOSTA: no, ai sensi del paragrafo 4.2 del bando le imprese mensilmente possono presentare un solo progetto. Ulteriori progetti possono essere presentati a condizione che:

- a) alla data di presentazione della domanda il progetto presentato precedentemente non risulti in fase istruttoria;
- b) alla data di presentazione della domanda risultino non ammessi in precedenti graduatorie oppure risultino ammessi ed abbiano già presentato richiesta di erogazione a saldo dell'aiuto concesso per il precedente progetto;
- c) il contenuto dei progetti sia diverso.

DOMANDA: con la presente vi chiedo conferma che un'azienda beneficiaria per l'anno 2016 del voucher per l'internazionalizzazione erogato dal Ministero, possa attivare per l'anno 2017, presentando domanda di agevolazione sul presente bando, la consulenza di un Temporary Manager (servizio b 2.6.), incaricato dalla medesima società di consulenza, per supportare la fase di espansione commerciale e penetrazione in nuove aree di mercato (diverse da quelle oggetto della domanda di voucher).

RISPOSTA: Precisiamo che ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, le sovvenzioni in esso previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili relativi a progetti diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

DOMANDA: scrivo con riferimento all'oggetto per quanto riguarda il Bando A per il seguente quesito:

· se un'azienda vuole presentare due progetti diversi, di cui uno presentato con l'unità locale con codice ATECO del settore manifatturiero e uno presentato con unità locale con codice ATECO del commercio, può procedere alla presentazione di entrambe le domande per la solita scadenza (31/12) ?

RISPOSTA: no. Ai sensi del paragrafo 4.2. del Bando, le imprese mensilmente possono presentare un solo progetto. Ulteriori progetti possono essere presentati a condizione che:

- a) alla data di presentazione della domanda il progetto presentato precedentemente non risulti in fase istruttoria;
- b) alla data di presentazione della domanda risultino non ammessi in precedenti graduatorie oppure risultino ammessi ed abbiano già presentato richiesta di erogazione a saldo dell'aiuto concesso per il precedente progetto;

c) il contenuto dei progetti sia diverso.

DOMANDA: quali requisiti deve possedere l'impresa di nuova costituzione per poter richiedere il finanziamento dei servizi di incubazione a valere sul Bando A?

RISPOSTA: per la definizione vigente di "impresa di nuova costituzione" è necessario fare riferimento a quanto disposto dalla L.R. n.35/2000 Legge regionale n.35 del 20 marzo 2000, recante la "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13, parte prima, del 30.03.2000.

In particolare, l'art. 5 octies decies del summenzionato provvedimento, stabilisce che "sono imprese di nuova costituzione le piccole imprese la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, oppure avviene entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione" ed aggiunge, al comma 2, che "sono nuove imprese innovative le imprese di nuova costituzione in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) capacità, accertata attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di sviluppare, entro un determinato periodo di tempo, prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorativi nel settore di riferimento, i quali comportano un elevato rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
- b) aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo per almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio sostenuti in almeno uno dei due anni precedenti la concessione dell'agevolazione; nel caso di una start up priva di precedenti dati finanziari, la suddetta percentuale deve risultare nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno".

DOMANDA: quando si fa riferimento a imprese "innovative" chi attesta l'innovatività? è sufficiente il Registro imprese della CCIAA?

RISPOSTA: la definizione di nuova impresa e di nuova impresa innovativa è contenuta nella L.R. N. 35/00, il cui art. 5 octies decies recita:

"1. Sono imprese di nuova costituzione le piccole imprese la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, oppure avviene entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione".

2. Sono nuove imprese innovative le imprese di nuova costituzione in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) capacità, accertata attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di sviluppare, entro un determinato periodo di tempo, prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorativi nel settore di riferimento, i quali comportano un elevato rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
- b) aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo per almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio sostenuti in almeno uno dei due anni precedenti la concessione dell'agevolazione; nel caso di una start up priva di precedenti dati finanziari, la suddetta percentuale deve risultare nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno".

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

DOMANDA: quali sono le tipologie di attività ammissibili?

RISPOSTA: precisiamo che ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, il progetto d'investimento innovativo, coerentemente con quanto previsto dalla disciplina degli aiuti di stato a favore di RSI di cui alla Decisione CE 2014/C 198/01 e dall'art. 28 del Reg (UE) 651/2014, deve prevedere una o più delle seguenti attività di innovazione:

- a) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione ed acquisizione di studi di fattibilità;
- b) acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione;
- c) acquisizione di personale altamente qualificato (limitatamente ai servizi B1.6 e B2.6).

Tali attività sono dettagliate e sistematizzate nel "Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati" sezione A e B come da estratto allegato al Bando. Pertanto il progetto d'investimento deve essere coerente nella descrizione e negli output con le tipologie di servizi del "Catalogo" summenzionate.

Sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione delle suddette attività come meglio dettagliati nelle "Linee guida".

Per quanto concerne le priorità tecnologiche orizzontali della stessa Smart Specialisation, precisiamo che ai sensi del paragrafo 1.1 del Bando, In linea con la strategia di Ricerca e Innovazione per la "Smart Specialisation in Toscana", che richiede di incentrare il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze basate sulla conoscenza, saranno finanziati progetti di innovazione legati alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla stessa Smart Specialisation e articolate in:

ICT e FOTONICA
FABBRICA INTELLIGENTE
CHIMICA e NANOTECNOLOGIA

Premesso che tutti i servizi del Catalogo contribuiscono a uno dei tre ambiti prioritari, e che pertanto risultano tutti attivabili ai fini del presente bando, sarà onere dell'impresa descrivere, nella scheda tecnica progetto, la relazione con almeno uno dei tre ambiti di priorità. La descrizione della relazione potrà far riferimento alle caratteristiche delle attività del progetto e/o all'appartenenza dell'impresa ad uno dei suddetti settori.

Ricordiamo che nell'ambito del servizio A2 sono ricompresi servizi di preparazione di progetti esecutivi e di documenti per la partecipazione a bandi pubblici per servizi qualificati o attività di ricerca e sviluppo compresa la partecipazione ad iniziative europee per la ricerca e per l'innovazione quali ad esempio Horizon 2020. Gli Studi di fattibilità devono includere almeno due delle seguenti attività:

- Due Diligence Tecnologica, finalizzata a valutare il livello di sviluppo e innovatività delle tecnologie utilizzate o da utilizzare in un progetto imprenditoriale, un progetto di ricerca e sviluppo o d'innovazione di prodotto o di processo, un progetto di trasferimento tecnologico, un progetto d'innovazione del Modello di Business, dell'organizzazione, un progetto d'innovazione di marketing, un progetto d'innovazione sociale.
- Valutazione dei fattori di competitività diretta a valutare il vantaggio competitivo e dell'impatto (di mercato, economico-finanziario, organizzativo, sociale) del progetto di ricerca e sviluppo, d'innovazione o trasferimento tecnologico individuato nel corso dell'Audit Tecnologico e oggetto della Due Diligence tecnologica.
- Valutazione d'impatto sociale dei prodotti.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA: Come si fa a presentare domanda

RISPOSTA : Le domande di aiuto dovranno essere redatte e presentate esclusivamente on-line accedendo al Sistema Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., al seguente indirizzo URL: <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> secondo le modalità descritte nell'apposito documento "Istruzioni per la presentazione della domanda e schema di domanda". La modulistica per la presentazione della domanda deve essere compilata sul Sistema Informatico ovvero sarà resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

DOMANDA: Qual'è il termine per presentare domanda?

RISPOSTA : Le domande di aiuto potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 01/12/2016, fino ad esaurimento delle risorse definite nel Piano Finanziario incrementate del 10%. L'attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti ha cadenza mensile, la stessa ha inizio il primo giorno del mese successivo alla presentazione. Per i progetti presentati entro la scadenza del 31/12/2016 l'istruttoria ha inizio dal 01/01/2017 con una durata di 90 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni nel caso di interruzioni per richieste di integrazioni) e si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande. La Regione Toscana tramite Sviluppo Toscana Spa quale OI incaricato della gestione del presente bando, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul portale di Sviluppo Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili

DOMANDA: in merito alla marca da bollo, è sufficiente riportare il numero identificativo e la data riportati su una marca da bollo? Il valore della marca da bollo è di € 16,00?

RISPOSTA: confermiamo che in fase di presentazione della domanda di aiuto sarà sufficiente inserire il codice identificativo della marca da bollo del valore di € 16,00 e la data della stessa.

DOMANDA: In riferimento al bando POR CREO FESR 2014-2020 BANDO A - Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione, dove posso reperire l'allegato "Istruzioni per la presentazione della domanda e schema di domanda"?

RISPOSTA: Il manuale con le istruzioni per la presentazione della domanda di aiuto è disponibile al seguente link: <http://www.sviluppo.toscana.it/bando-a>, lo schema di domanda è reso disponibile, sempre al seguente link a partire dalla data di apertura del bando

DOMANDA: Dichiarazione relativa a rapporti di parentela con il fornitore: da quanto detto dal bando e

dall'impostazione della dichiarazione presente sul sito di Sviluppo Toscana, si evince che soci e amministratori dell'azienda debbano presentare tale dichiarazione.

Il modello richiede però la firma digitale e non è detto che i soci o gli amministratori senza legale rappresentanza ne siano in possesso.

E' possibile fornire il modello firmato digitalmente solo per il legale rappresentante e con firma autografa e allegato documento di identità per soci ed eventuali altri amministratori?

RISPOSTA: confermiamo che in assenza di firma digitale potrete sottoscrivere calligraficamente la dichiarazione allegando copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che rilascia la dichiarazione.

DOMANDA: nella scheda è indicato che: la richiesta di acquisire dal fornitore e dai tre clienti del fornitore autorizzazione al trattamento dei dati personali vige solo ed esclusivamente per le ditte individuali e le persone fisiche, lo stato di ditta individuale/persona fisica è riferito all'impresa richiedente o al fornitore?

RISPOSTA: la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali rilasciata dai tre clienti del fornitore è il documento che, qualora non sia rilasciata direttamente all'interno della lettera di referenza allegata alla domanda di aiuto, potrà non essere allegata alla domanda di aiuto, e che dovrà solo essere tenuto a disposizione per i controlli.

Si ricorda che l'autorizzazione al trattamento dati personali deve essere rilasciata sia nei confronti dell'Amministrazione Regionale sia dell'organismo pagatore.

La Dichiarazione dovrà riportare la seguente dicitura: "In riferimento al D.Lgs 196/2003 autorizzo la Regione Toscana e/o suo Organismo Intermedio delegato all'utilizzo dei miei dati".

Ricordiamo che, alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) dal D.L. 201/2011 (c.d. Manovra "Salva Italia), convertito con legge 22/12/2011 n. 214, la richiesta di acquisire dal fornitore e dai tre clienti del fornitore autorizzazione al trattamento dei dati personali vige solo ed esclusivamente per le ditte individuali e le persone fisiche.

Pertanto, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dovrà essere rilasciata dal fornitore solo nel caso in cui si tratti di ditta individuale o persona fisica. Altrettanto vale per i clienti del fornitore indicati nella Scheda Tecnica, che dovranno rilasciare la Dichiarazione solo qualora si tratti di ditte individuali o di persone fisiche.

DOMANDA: descrizione della coerenza con le priorità tecnologiche della Smart Specialisation??

RISPOSTA: ai sensi del paragrafo 1.2 del Bando, possono essere oggetto di finanziamento soltanto i progetti di innovazione legati alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla stessa Smart Specialisation, di cui all'Allegato A:

ICT e FOTONICA

FABBRICA INTELLIGENTE

CHIMICA e NANOTECNOLOGIA.

Premesso che tutti i servizi del Catalogo contribuiscono a uno dei tre ambiti prioritari, e che pertanto risultano tutti attivabili ai fini del presente bando, sarà onere dell'impresa descrivere, nella scheda tecnica progetto, la relazione con almeno uno dei tre ambiti di priorità. La descrizione della relazione potrà far riferimento alle caratteristiche delle attività del progetto e/o all'appartenenza dell'impresa ad uno dei succitati settori.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA: Come vengono attribuiti i punteggi?

RISPOSTA: La valutazione dei progetti sarà effettuata nel rispetto dei criteri fissati nel bando e meglio dettagliati nelle linee guida per la valutazione rese disponibili sul sito di Sviluppo Toscana spa

DOMANDA: Relativamente al punto d del paragrafo 3.5 del Bando "Intensità dell'agevolazione" è possibile avere il link dove scaricare il territorio interessato al progetto Parco Agricolo della Piana per il quale è prevista maggiorazione?

RISPOSTA: di seguito il link <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/parcoagricolopit.html> del portale Geoscopio che mostra il perimetro del Parco agricolo, insieme con ortofoto 2013, catasto e CTR 1:10.000. Tramite tale portale è possibile geolocalizzare la sede dell'impresa e stampare eventuale documento da allegare alla domanda che supporta la dichiarazione dell'impresa di essere localizzata in tale area. L'

individuazione della localizzazione dell'impresa può essere fatta mediante la funzione "Trova" ed individuando o la Strada o la particella catastale di interesse. Attenzione nel caso di ricerca tramite strada non occorre inserire il nome della strada con preposizioni ad esempio per ricercare via di gramignano occorre inserire solo gramignano. Una volta individuato la strada è possibile con il mouse localizzarsi sul punto del numero civico e con il tasto destro inserire una nota ove è possibile indicare l'indirizzo completo. Tale mappa può essere stampata ed allegata alla domanda. Per ulteriori informazioni inoltre è disponibile un manuale d'uso attivabile con il pulsante con il punto interrogativo in alto a destra

DOMANDA: Quali sono le aree riconosciute da provvedimento statale o regionale in condizioni di "crisi complessa e/o socio-economica" nonché di particolare rilevanza ambientale?

RISPOSTA: le aree di crisi complessa, individuate con DGR 199 del 2/3/2015 e DGR 469 del 24/05/16, sono:

- Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo – Suvereto (polo siderurgico di Piombino) e Sassetta

- Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo

- Comuni della Provincia di Massa-Carrara.

Le aree di crisi complessa, individuate con DGR 469 del 24/05/2016, sono:

- Abbadia San Salvatore

- Castiglion D'Orcia

- Piancastagnaio

- Radicofani

- San Quirico D'Orcia

- Arcidosso

- Castel del Piano

- Castell'Azzara

- Cinigiano

- Roccalbegna

- Santa Fiora

- Seggiano

-Semproniano

Tra le aree di crisi socio-economica rientrano le aree di crisi non complessa di cui alla Deliberazione 976 del 11/10/2016 che sono:

- Carrara

- Massa

- Viareggio

- Pistoia

- Castelfiorentino

- Volterra

- Cortona

- Piancastagnaio

- Sinalunga

- Follonica

- Sansepolcro

- Chiusi

- i comuni toscani di La Spezia

- Pontremoli

- San Marcello P.se

- Bibbiena

DOMANDA: quali sono le aree territorialmente svantaggiate e le aree interne come definite nella DGR 289/2014 e 406/2014?

RISPOSTA: può fare riferimento al Documento "Aree interne", di cui agli allegati B e C alla D.G.R.T. n. 406/2014.

DOMANDA: intensità dell'agevolazione (punto 3.5 Bando A) ".....Sono previste le seguenti casistiche di incremento dell'intensità d'aiuto : a) se a seguito della realizzazione di attività relativa all'Area A."Servizi qualificati di accompagnamento" (vedi riferimento alla tipologia di servizi da "Catalogo"), vengono attuate,

mediante presentazione di successivo progetto, attività relative all'Area B. "Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione", l'impresa può richiedere un'integrazione dell'intensità d'aiuto sul progetto di tipologia A, nella misura massima del 100% delle spese rendicontate su tale servizio, nei limiti di cui alla disciplina comunitaria di riferimento"

- Nel caso il progetto preveda l'acquisizione di più servizi occorre presentare distinti progetti?
- nel caso sopra evidenziato è possibile presentare contemporaneamente più progetti per la stessa impresa (o per aggregazione di imprese) chiedendo in fase di domanda un contributo pari al 100% per quello di tipologia A?

RISPOSTA: per ottenere la maggiorazione di cui alla lett. a) del paragrafo 3.5 del Bando, sarà necessario presentare due distinti progetti nelle seguenti modalità:

- una volta rendicontato il primo progetto, avente ad oggetto la realizzazione di attività relativa all'Area A, dovrà essere presentato un secondo e distinto progetto relativo all'area B;
- in caso di ammissibilità anche del secondo progetto, verrà concessa la maggiorazione del 100% sul progetto di Area A, con conseguente riconoscimento all'impresa della percentuale di contributo residua a concorrenza del totale.

Non sarà, pertanto, possibile presentare più progetti contestualmente, né richiedere la maggiorazione di intensità al momento della presentazione del primo progetto.

L'impresa dovrà prima presentare l'istanza di rendicontazione a saldo, poi presentare il secondo progetto, chiedendo l'applicazione della percentuale maggiorata a valere sul primo progetto.

DOMANDA: nello stesso progetto è possibile presentare una richiesta sia per Servizi A1 che per due successivi Servizi in ambito B ?

RISPOSTA: no, nell'ambito del Bando A, il progetto può prevedere la combinazione di massimo due tipologie di servizi previsti nel "Catalogo", ferma restando l'importo di spesa massima ammissibile, che non può essere superiore ad €100.000,00 pertanto è possibile presentare una richiesta per un servizio A1 combinata con un solo servizio in ambito B.

DOMANDA: una start up innovativa, attualmente in fase di costituzione, sta valutando l'opportunità di avvalersi del servizio A.1 Audit e assessment del potenziale e dell'impatto sociale (che avvierà successivamente alla sua costituzione).

Se il servizio A.1 di audit del potenziale fornirà esito positivo, è intenzione della start up procedere con investimenti in servizi qualificati specializzati per lo sviluppo di un prodotto innovativo, sfruttando l'opportunità dettata dal capitolo 3.5 (contributi fino al 100%) e presentando, quindi, successivo progetto di investimento con relativa domanda di contributo.

Per il servizio di tipo A.1 l'investimento massimo ammissibile per una start up è di 7.500 €.

Il Bando, al capitolo 3.2, prevede un investimento minimo di 15.000€.

Come sono conciliabili questi due vincoli, nell'ambito di una domanda di contributo relativa alla sola acquisizione del servizio A.1?

RISPOSTA: Confermiamo che nella scheda riepilogativa dei servizi contenuta nel Catalogo in relazione alla dimensione di impresa per ciascun servizio viene individuato l'investimento massimo ammissibile e l'intensità di aiuto applicabile.

Nel caso di specie da lei indicato il servizio A1 nel caso di Micro o Piccola impresa dovrà essere obbligatoriamente richiesto in combinazione con un altro servizio di tipologia A o di tipologia B.

Precisiamo che per ottenere la maggiorazione di cui alla lett.a) del paragrafo 3.5 del Bando, sarà necessario presentare due distinti progetti nelle seguenti modalità:

- una volta rendicontato il primo progetto, avente ad oggetto la realizzazione di attività relativa all'Area A, dovrà essere presentato un secondo e distinto progetto relativo all'area B;
- in caso di ammissibilità anche del secondo progetto, verrà concessa la maggiorazione del 100% sul progetto di Area A, con conseguente riconoscimento all'impresa della percentuale di contributo residua a concorrenza del totale.

Non sarà, pertanto, possibile presentare più progetti contestualmente, né richiedere la maggiorazione di intensità al momento della presentazione del primo progetto.

L'impresa dovrà prima presentare l'istanza di rendicontazione a saldo, poi presentare il secondo progetto, chiedendo l'applicazione della percentuale maggiorata a valere sul primo progetto.

DOMANDA: sul Bando riporta la seguente dicitura:

"I fornitori sono professionisti che operano in forma organizzata singola, associata, societaria, cooperativa. Centri servizi, consorzi tra imprese, università, società e studi specializzate nell'innovazione organizzativa e commerciale".

Significa che anche una persona fisica con P.IVA può essere eleggibile come fornitore?

RISPOSTA: confermiamo che purché in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal Catalogo in relazione a ciascun servizio, il fornitore può essere un libero professionista che non opera nelle forme organizzate indicate per ogni area tematica, titolare di ditta individuale o di studi professionali, comunque dotati di partita iva.

DOMANDA: come viene calcolata la percentuale di contributo e la maggiorazione del 20% prevista nel caso di attivazione di un Sistema di Gestione Integrato?

RISPOSTA: la percentuale di contributo che viene riconosciuto all'impresa viene stabilita nell'apposita "Tabella dei Servizi" a pagina n. 80 del Bando per ogni singolo servizio del Catalogo sulla base della dimensione di impresa.

La maggiorazione del 20% prevista nel caso in cui il servizio di cui alla tipologia B.2.4 abbia come finalità l'attivazione di un Sistema di Gestione Integrato, verrà applicata alla sola percentuale prevista per lo specifico servizio, non all'intero progetto.

Ad esempio:

in caso di Micro impresa che presenti domanda di aiuto per le attività di cui alla tipologia B.2.4 del Catalogo, l'intensità di aiuto sarà pari al 50%. Tale percentuale potrà essere aumentata di un ulteriore 20% (50% +20%) qualora il servizio abbia come finalità l'attivazione di un Sistema di Gestione Integrato

DOMANDA: riportando il punto 3.4 del bando: "Le imprese beneficiarie di contributi non potranno essere a loro volta fornitori dei servizi qualificati verso altre imprese che presentano domanda di agevolazione sul bando in oggetto fino alla data di inoltro della rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato." Chiediamo: una volta chiusa la rendicontazione, un fornitore può passare da fornitore a beneficiario per lo stesso bando? Quando si intende chiusa la rendicontazione?

RISPOSTA: il soggetto che risulti ammesso a contributo sul Bando A, potrà presentare una nuova domanda in qualità di fornitore sul medesimo Bando solo una volta che abbia presentato la domanda di rendicontazione a saldo del progetto ammesso e finanziato.

Perché tale requisito si consideri realizzato, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

DOMANDA: Un'impresa può essere contemporaneamente sia fornitore che beneficiario?

RISPOSTA: no, un'impresa non può essere contemporaneamente Beneficiario e Fornitore sul medesimo Bando.

Ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, in materia di "requisiti del fornitore" si stabilisce che "non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata, tra gli altri, da:

- a) titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado nonché dipendenti dell'impresa stessa;
- b) imprese la cui titolarità sia riconducibile, ai titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado nonché dipendenti dell'impresa stessa;
- c) società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute, anche soltanto in parte, da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria o dai loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- d) eventuali partner sia nazionali che esteri, imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda.

Con Decreto Dirigenziale n.12801 del 28.11.2016 è stato parzialmente rettificato il dettato del Bando , il terzultimo capoverso del paragrafo 3.4 del bando è stato modificato come segue:

A tal fine, all'atto di presentazione della domanda di aiuto, è fatto obbligo ai soli titolari/amministratori e soci del soggetto richiedente l'agevolazione di presentare una specifica dichiarazione secondo il facsimile che sarà resa disponibile sul portale di Sviluppo Toscana S.p.a.

E al paragrafo 8.3 del Bando, è stato introdotto: in fase di controllo della suddetta dichiarazione verranno effettuati controlli su un campione del 10% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati e verrà richiesto, per ciascun amministratore e socio di fornire un elenco dei relativi coniugi, parenti e affini entro il secondo grado, indicando per ciascuno di questi nome, cognome e codice fiscale ed il libro unico del lavoro.

Con il succitato decreto di rettifica sono stati inseriti due nuovi documenti (DICHIAZIONE RELATIVA A RAPPORTI E PARENTELA CON FORNITORE e MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE CARICHI PENDENTI,

disponibili sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A.), che dovranno essere presentati unitamente alla domanda di aiuto.

Per quanto concerne il soggetto fornitore, precisiamo, che in fase di presentazione della domanda di aiuto sarà sufficiente la dichiarazione contenuta in calce alla Scheda Tecnica Fornitore.

DOMANDA: le spese ammissibili sono tutte quelle riportate del Catalogo alle gato al Bando (pagina 42 del bando) per qualsiasi tipo di beneficiario e fornitore?

RISPOSTA: no, un'impresa non può essere contemporaneamente Beneficiario e Fornitore sul medesimo Bando.

Ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, in materia di "requisiti del fornitore" si stabilisce che "non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata, tra gli altri, da:

- a) titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado nonché dipendenti dell'impresa stessa;
- b) imprese la cui titolarità sia riconducibile, ai titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado nonché dipendenti dell'impresa stessa;
- c) società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute, anche soltanto in parte, da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria o dai loro loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- d) eventuali partner sia nazionali che esteri, imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda.

Con Decreto Dirigenziale n.12801 del 28.11.2016 è stato parzialmente rettificato il dettato del Bando , il terzultimo capoverso del paragrafo 3.4 del bando è stato modificato come segue:

A tal fine, all'atto di presentazione della domanda di aiuto, è fatto obbligo ai soli titolari/amministratori e soci del soggetto richiedente l'agevolazione di presentare una specifica dichiarazione secondo il facsimile che sarà resa disponibile sul portale di Sviluppo Toscana S.p.a.

E al paragrafo 8.3 del Bando, è stato introdotto: in fase di controllo della suddetta dichiarazione verranno effettuati controlli su un campione del 10% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati e verrà richiesto, per ciascun amministratore e socio di fornire un elenco dei relativi coniugi, parenti e affini entro il secondo grado, indicando per ciascuno di questi nome, cognome e codice fiscale ed il libro unico del lavoro.

Con il succitato decreto di rettifica sono stati inseriti due nuovi documenti (DICHIARAZIONE RELATIVA A RAPPORTI E PARENTELA CON FORNITORE e MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE CARICHI PENDENTI, disponibili sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A.), che dovranno essere presentati unitamente alla domanda di aiuto.

Per quanto concerne il soggetto fornitore, precisiamo, che in fase di presentazione della domanda di aiuto sarà sufficiente la dichiarazione contenuta in calce alla Scheda Tecnica Fornitore.

DOMANDA: spese ammissibili – requisiti fornitore (punto 3.4 Bando A e Bando B) "avere esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato con esperienza almeno triennale", rientra tra i fornitori ammissibili:

- una società che ha alle proprie dipendenze personale che ha svolto il ruolo di referente scientifico (dal 2011 al 2014) in progetti del Por Creo Fesr 2011-2012 (1.5.c) e 2007-2013 (1.5.d)?
- un fornitore che non ha partita iva?

RISPOSTA: ai sensi del paragrafo 3.4 del bando, l'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto.

Il Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati, approvato con D.D. 1389 del 30/03/16 stabilisce che di norma, i fornitori sono professionisti che operano in forma organizzata singola, associata, societaria, cooperativa quali ad esempio centri servizi, società di consulenza, studi tecnici e di consulenza, cooperative, consorzi come indicato per ogni area tematica.

Laddove il Catalogo in relazione a ciascun servizio non stabilisca requisiti e/o forme giuridiche diverse, il fornitore può essere un libero professionista titolare di ditta individuale o di studi professionali, comunque dotati di partita iva.

Di norma, il fornitore è una persona giuridica con esperienza propria o dell'esperto incaricato almeno triennale documentata nel ramo/settore oggetto dell'incarico, per alcune tipologie di servizio l'esperienza deve essere almeno di cinque anni. Non è, quindi, necessario che la società fornitrice di servizi sia costituita da almeno tre anni, in quanto, unitamente al curriculum vitae del fornitore, saranno obbligatoriamente allegati alla domanda quelli degli esperti incaricati ad integrazione dei dati inseriti dal fornitore.

DOMANDA: relativamente al Bando di cui in oggetto vorrei avere delle specificazioni relativamente ai criteri

di selezione e relativi parametri di valutazione enucleati nel bando stesso.

Punto 3 validità economica e sostenibilità:

-- su che parametri la pertinenza e congruità delle spese previste viene suddivisa in alto, medio e basso?

-- Risultati attesi in termini di redditività, competitività e loro attendibilità. Va allegato KPI o piano di fattibilità x dimostrare? Visto che vi è solo una scala di 5 punti?

Punto 4 valorizzazione aziendale dei risultati:

-- su che parametri l e prospettive di mercato derivanti dal miglioramento dei processi di produzione ect viene suddivisa in alto, medio e basso?

Punto 6 competenze coinvolte:

-- x la qualificazione del fornitore in base alla qualità dei servizi erogati attestata nelle lettere di referenza... quante lettere debbo apportare x avere parametro di alto? E medio? E basso?

RISPOSTA: precisiamo che ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto al rif. 3.1, che si basa su una serie di parametri (congruità e pertinenza delle spese, professionalità attivate, ecc.), tra cui l'indice di congruità economico finanziario dato dal rapporto PN/CP-C, verrà preso in considerazione anche il valore del patrimonio netto dell'impresa. Il dato verrà estrapolato dai documenti contabili allegati, ove richiesto, o dai bilanci scaricati d'ufficio dall'amministrazione regionale in fase di istruttoria.

Il valore "soglia" minimo di riferimento dell'indice di congruità economica del soggetto richiedente l'aiuto dovrà essere ricompreso nel seguente range: 30-35%.

Al fine di consentire una migliore valutazione circa la "Validità economica, competitività e sostenibilità" del progetto può essere utile indicare gli Indicatori di parametri di performance (KPI - Key Performance Indicator), facendo riferimento al metodo della "Scheda di valutazione bilanciata" (ingl. Balanced Scorecard, BSC), che abbraccia le attività dell'azienda nel loro insieme, e quindi non solamente la prospettiva contabile/economico-finanziaria.

La BSC definisce, infatti, quattro diverse prospettive di valutazione delle performance dell'impresa, che vanno considerate in modo integrato per valutarne la competitività. A queste quattro prospettive iniziali se ne può aggiungere una quinta per considerare contemporaneamente anche l'impatto sociale.

Le prospettive di valutazione sono dunque:

1. prospettiva della clientela (market-customer perspective) – L'obiettivo è il miglioramento dell'offerta e del servizio per il cliente; essa comprende misure di aspetti primari quali: soddisfazione, fedeltà, conservazione, acquisizione e redditività, ecc.. (es. miglioramento della qualità del prodotto; ripetizione nell'acquisto, maggiore tempestività; maggiore flessibilità; migliore valore/prezzo);

2. prospettiva dei processi interni (business process perspective) – L'obiettivo è il miglioramento dei principali processi aziendali, soprattutto quelli del tutto nuovi in cui eccellere per soddisfare le aspettative della clientela e della prospettiva economico-finanziaria; (Riduzione dei rifiuti; miglioramento della sicurezza, riduzione costi unitari; flessibilità);

3. prospettiva finanziaria (financial perspective) - Gli obiettivi possono essere scelti tra quelli economici finanziari, misurati dai tradizionali indicatori di performance e redditività; (es. ricavi di vendita, Riduzione dei costi / miglioramento della produttività, margini, flussi di cassa; Utilizzazione del patrimonio aziendale / strategia degli investimenti, ecc..);

4. la prospettiva dell'apprendimento e della crescita (learning and growth perspective) – ha lo scopo di individuare quali siano le azioni ed i progetti, in primo luogo legati alle competenze del personale, ai sistemi informativi, ecc. che consentono di aumentare le competenze necessarie alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa individuati nelle altre tre prospettive. Comprende l'innovazione di prodotto, l'apprendimento/formazione e lo sviluppo organizzativo. (es. nuovi prodotti / processi; relazioni di rete e partenariato; flussi informativi; capacità del personale, capacità dei sistemi informativi, motivazione, empowerment e allineamento dei dipendenti, risposta a minacce / sostituzioni di prodotto o processo);

5. la prospettiva dell'impatto sociale e ambientale - L'obiettivo è il miglioramento delle performance sociali e ambientali all'interno e all'esterno dell'azienda. Tale miglioramento può essere valutato in primo luogo come l'operato dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi su: gli utenti, la comunità locale, i dipendenti e l'ambiente naturale (es. percentuale di riduzione dei costi e barriere all'accesso di beni/servizi di base; numero di inserimenti lavorativi di personale con disabilità; riduzioni emissioni sostanze inquinanti). Un ulteriore criterio di valutazione si concentra sull'adozione di processi socialmente innovativi (es coinvolgimento stakeholders e partenariati multi-settore per la realizzazione del progetto; coinvolgimento utenti/beneficiari nella progettazione e valutazione dell'innovazione; coinvolgimento dei lavoratori nel progetto e nei processi decisionali; miglioramenti della trasparenza e accountability);

La scelta degli indicatori da utilizzare varia da impresa ad impresa in base agli obiettivi e alla strategia adottata. Gli indicatori devono rappresentare e cogliere la complessa realtà, essere compatibili con gli obiettivi dell'impresa e della supplychain, e basarsi sui processi tipici dell'impresa. Ogni processo infatti,

svolge particolari funzioni che aumentano il valore di prodotti e servizi consegnati ai clienti finali impiegando risorse e input. Analogamente, la misurazione dell'impatto sociale richiede la definizione delle categorie all'interno delle quali le aziende possano elaborare gli indicatori di performance più adatti alle specifiche dei loro progetti.

DOMANDA: le lettere di referenza devono rispettare particolari contenuti?

RISPOSTA: le lettere di referenza devono contenere l'indicazione della tipologia e del livello di soddisfazione relativo al servizio acquisito e possono essere redatte su carta intestata dell'impresa che fornisce la referenza. Le lettere di referenza del fornitore non sono obbligatorie ma il punteggio di cui al Rif. 6.2 viene attribuito sulla base del numero di lettere di referenza allegate. Pertanto per ottenere il punteggio Alto occorrono 3 lettere di referenza, per il Medio n. 2 lettere e per il punteggio Basso è necessaria n.1 lettera.

DOMANDA: si deve aggiungere la percentuale del 20% alla misura del contributo che è pari al 50% per le micromprese, al 40% per le piccole imprese e al 30% per le medie imprese?

In quali casi è riconosciuta la premialità aggiuntiva?

RISPOSTA: la maggiorazione del 20% dell'intensità di aiuto sul servizio B.2.4 potrà essere richiesta solo se la finalità del servizio risulti essere relativa all'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato disciplinato dal catalogo servizi tra i contenuti del B2.4 : "supporto all'integrazione dei sistemi di gestione esistenti o previsti in un unico Sistema di Gestione Integrato".

Confermiamo che la percentuale aggiuntiva del 20% dovrà essere sommata a quella prevista dal Bando per lo specifico servizio B.2.4 sulla base della dimensione dell'impresa:

Micro Impresa: 50% + 20%;

Piccola Impresa: 40% + 20%;

Media Impresa: 30% + 20%.

DOMANDA: alcuni chiarimenti per il servizio B.1.6.

Il manuale riporta che " L'attività deve necessariamente prevedere: la sottoscrizione di un accordo con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, per svolgere un'attività di indirizzo, supervisione e supporto della ricerca (tutoraggio della ricerca) e per coprire eventuali spese vive (costi di laboratorio; etc.) e/o la stipula di un contratto con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza per svolgere un progetto di ricerca tecnico scientifica e/o sviluppo sperimentale, compreso la eventuale realizzazione di prototipi di laboratorio, non direttamente utilizzabili a fini commerciali e produttivi;"

L'accordo può essere sottoscritto prima della presentazione del servizio?

RISPOSTA: come specificato nel Catalogo servizi, la realizzazione di un'attività di ricerca contrattuale ha per oggetto l'avvio di un'attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di stretto interesse per l'impresa, in collaborazione con un organismo di Ricerca e diffusione della conoscenza (OR).

L'attività deve necessariamente prevedere entrambe le fattispecie:

- la sottoscrizione di un accordo con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, per svolgere un'attività di indirizzo, supervisione e supporto della ricerca (tutoraggio della ricerca) e per coprire eventuali spese vive (costi di laboratorio; etc.) e/o la stipula di un contratto con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza per svolgere un progetto di ricerca tecnico scientifica e/o sviluppo sperimentale, compreso la eventuale realizzazione di prototipi di laboratorio, non direttamente utilizzabili a fini commerciali e produttivi;

- la stipula di uno specifico "contratto di consulenza", di durata massima annuale, con uno o più giovani con attitudini alla ricerca (brillante curriculum universitario e/o post-universitario), selezionati dall'organismo di ricerca in accordo con l'impresa, tramite colloquio attitudinale

L'accordo non può essere perfezionato in data antecedente a quella di presentazione della domanda di aiuto.

DOMANDA: in merito al servizio B.1.6 - Ricerca contrattuale, il Catalogo specifica che l'attività deve necessariamente prevedere:

a) la sottoscrizione di un accordo con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza (...)

b) la stipula di uno specifico "contratto di consulenza", di durata massima annuale, con uno o più giovani con attitudini alla ricerca (brillante curriculum universitario e/o post-universitario), selezionati dall'organismo di ricerca in accordo con l'impresa, tramite colloquio attitudinale.

In merito a quest'ultimo punto, vorremmo sapere se tale contratto di consulenza debba essere stipulato direttamente tra il neolaureato e Organismo di Ricerca oppure tra il neolaureato e l'azienda.

RISPOSTA: il contratto di consulenza può essere stipulato sia tra l'impresa richiedente il contributo e il ri-

cercatore o tra il ricercatore e l'Università /OR/Grande impresa.

DOMANDA: è possibile attivare più consulenti esterni duplicando sulla scheda i campi da compilare?

RISPOSTA: ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, l'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto.

Il Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati, approvato con D.D. 1389 del 30/03/16 stabilisce che di norma, i fornitori sono professionisti che operano in forma organizzata singola, associata, societaria, cooperativa quali ad esempio centri servizi, società di consulenza, studi tecnici e di consulenza, cooperative, consorzi come indicato per ogni area tematica.

Laddove il Catalogo in relazione a ciascun servizio non stabilisca requisiti e/o forme giuridiche diverse, il fornitore può essere un libero professionista titolare di ditta individuale o di studi professionali, comunque dotati di partita iva.

Di norma, il fornitore è una persona giuridica con esperienza propria o dell'esperto incaricato almeno triennale documentata nel ramo/settore oggetto dell'incarico, per alcune tipologie di servizio l'esperienza deve essere almeno di cinque anni.

Non è, quindi, necessario che la società fornitrice di servizi sia costituita da almeno tre anni, in quanto, unitamente al curriculum vitae del fornitore, saranno obbligatoriamente allegati alla domanda quelli degli esperti incaricati ad integrazione dei dati inseriti dal fornitore. Nella scheda fornitore occorre compilare sia la sezione relativa all'impresa fornitrice che la sezione degli esperti attivati ed allegare cv.

Gli esperti incaricati dal fornitore possono essere più di uno, per ciascuno dei quali potrà essere inserita una riga aggiuntiva nell'apposita sezione del piano finanziario.

DOMANDA: Inoltre, ai fini del bando sono ammesse tutte le tipologie contrattuali? Es. assegno di ricerca, P. Iva, contratto di lavoro subordinato, contratto a progetto ecc.?

RISPOSTA: sì, confermiamo che sono ammesse tutte le tipologie contrattuali da lei indicate.

DOMANDA: sia l'accordo tra azienda e OR che il "contratto di consulenza" col neo-laureato devono essere stipulati con data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto. E' corretto?

RISPOSTA: Sì è corretto.

DOMANDA: al punto 3.2 del bando A si specifica che il progetto può prevedere anche la combinazione di due tipologie di servizi previsti nel "Catalogo" ma la spesa massima ammissibile non può essere superiore ad €100.000,00.

I servizi possono essere anche più di due pur mantenendo il massimale ammissibile oppure massimo possono essere 2?

RISPOSTA: precisiamo che nell'ambito del Bando A, il progetto può prevedere la combinazione di massimo DUE tipologie di servizi previsti nell'estratto del "Catalogo" allegato al Bando, fermo restando l'importo di spesa massima ammissibile, che non può essere superiore ad €100.000,00.

Il progetto può prevedere la combinazione di un servizio di tipologia A ed uno di tipologia B oppure di due servizi all'interno della medesima tipologia.

DOMANDA: con la presente sono a chiederVi il seguente chiarimento relativo alla Scheda Tecnica di Progetto: cosa si intende con i vari "rif." contenuti sia nel Fac Simile di Scheda Tecnica che nella pagina on line di Sviluppo Toscana dedicata alla Scheda Tecnica?

RISPOSTA: per "Rif." si intende il punto della check list di valutazione di cui al paragrafo 5.4 "Criteri di selezione/valutazione".

A mero titolo esemplificativo, pertanto, per "Rif. 1" si intende il criterio di selezione "1. Grado di novità del progetto" il cui punto 2, ad esempio, corrisponde al parametro di valutazione "Innovatività degli aspetti tecnologici sviluppati".

Il facsimile Scheda tecnica del Bando A è disponibile nella pagina informativa del Bando A di Sviluppo Toscana S.p.A., al seguente indirizzo: <http://www.sviluppo.toscana.it/bando-a>.

DOMANDA: in merito alla griglia di valutazione cosa si intende per "Partecipazione finanziaria integrativa del soggetto proponente"?

E' corretta la seguente interpretazione: al diminuire della percentuale di contributo richiesto alla Regione vi è un punteggio crescente?

RISPOSTA: in merito al Rif. 3.2 nella scheda tecnica di progetto dovrete indicare l'intensità di aiuto

applicata al servizio tenuto conto dell'eventuale partecipazione finanziaria integrativa dell'azienda. Pertanto, a mero titolo di esempio, nel caso di un servizio al quale da Catalogo sia applicata un'intensità di aiuto del 50% e l'impresa intenda contribuire per più del 5% dovrà indicare ad es. 44.9%. In questo modo l'azienda otterrà un punteggio pari a 3 al Rif. 3.2, ma si vedrà riconosciuto un contributo inferiore rispetto a quello ammissibile da Catalogo. E' pertanto corretta la Sua interpretazione.

DOMANDA: un'impresa vuole conferire incarico ad un Temporary Manager di gestire la penetrazione commerciale in Cina.

Nel contratto di conferimento di incarico verranno attribuite al manager responsabilità ed autonomie gestionali e decisionali.

Chiediamo se è obbligatoria la formale nomina ad institore o procuratore dell'impresa.

RISPOSTA: l'attività del Temporary Manager prevede responsabilità ed autonomie gestionali e decisionali tali da potersi configurare quale institore e/o procuratore dell'impresa per via del potere rappresentativo derivante dalla collocazione nell'organizzazione dell'impresa stessa.

Tale ruolo dovrà, pertanto, essere ricoperto da una persona fisica, che dovrà essere investita dei poteri di rappresentanza tramite apposita procura institoria.

Ai fini del presente bando l'iscrizione nel registro delle imprese della procura non è requisito obbligatorio. Si precisa che la procura conferisce all'institore dei poteri molto ampi in quanto egli è un rappresentante generale dell'imprenditore e può sostituirlo completamente. Per questa ragione la procura deve essere, di norma, resa pubblica mediante l'iscrizione nel registro delle imprese. Come pure devono essere rese pubbliche eventuali successive limitazioni o revoche. Questo adempimento è, infatti, necessario al fine di rendere le eventuali limitazioni dell'institore opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano comunque a conoscenza al momento della conclusione dell'affare (art. 2206 c.c.). Analogamente accade per gli atti con i quali è successivamente limitata o revocata la procura (art. 2207 c.c.). Gli atti compiuti dall'institore sono pur sempre compiuti in rappresentanza dell'imprenditore ed è su quest'ultimo ne ricadono gli effetti; tuttavia l'institore è personalmente obbligato nei confronti dei terzi se omette di far conoscere che tratta per il preponente anche se i terzi possono, comunque, agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (art. 2208 c.c.).

DOMANDA: in merito alle intensità dell'agevolazione di cui al paragrafo 3.5 del Bando A) "sono previste le seguenti casistiche di incremento dell'intensità d'aiuto: a) se a seguito della realizzazione di attività relativa all'Area A."Servizi qualificati di accompagnamento" (vedi riferimento alla tipologia di servizi da "Catalogo"), vengono attuate, mediante presentazione di successivo progetto, attività relative all'Area B."Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione", l'impresa può richiedere un'integrazione dell'intensità d'aiuto sul progetto di tipologia A, nella misura massima del 100% delle spese rendicontate su tale servizio, nei limiti di cui alla disciplina comunitaria di riferimento"

- Nel caso il progetto preveda l'acquisizione di più servizi occorre presentare distinti progetti?

- nel caso sopra evidenziato è possibile presentare contemporaneamente più progetti per la stessa impresa (o per aggregazione di imprese) chiedendo in fase di domanda un contributo pari al 100% per quello di tipologia A?

RISPOSTA: per ottenere la maggiorazione di cui alla lett. a) del paragrafo 3.5 del Bando, sarà necessario presentare due distinti progetti nelle seguenti modalità:

- una volta rendicontato il primo progetto, avente ad oggetto la realizzazione di attività relativa all'Area A, dovrà essere presentato un secondo e distinto progetto relativo all'area B;

- in caso di ammissibilità anche del secondo progetto, verrà concessa la maggiorazione del 100% sul progetto di Area A, con conseguente riconoscimento all'impresa della percentuale di contributo residua a concorrenza del totale.

Non sarà, pertanto, possibile presentare più progetti contestualmente, né richiedere la maggiorazione di intensità al momento della presentazione del primo progetto.

L'impresa dovrà prima presentare l'istanza di rendicontazione a saldo, poi presentare il secondo progetto, chiedendo l'applicazione della percentuale maggiorata a valere sul primo progetto.

DOMANDA: con la presente siamo a chiedere un chiarimento in merito al Bando A "Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione", sulla linea di servizi "Ricerca contrattuale" (tipologia B1.6). Il punto 3.5 del bando riporta che è previsto l'incremento dell'intensità d'aiuto del 20% nel caso di acquisizione di servizi di a) "Ricerca contrattuale" (tipologia B1.6) presso O.R. aderenti al "progetto laboratori" inseriti nel repertorio regionale (Rif Decreto n.4819 del 27/10/2014 e s.m.i.);

Chiediamo quanto segue:

Dove è disponibile l'elenco dei soggetti inseriti nel repertorio regionale?

RISPOSTA: ai fini dell'attribuzione della maggiorazione si farà riferimento ai soggetti presenti nell'elenco dei laboratori MAPLAB, di cui all'Allegato 1 al D.D. 5155 del 28/10/15;

DOMANDA: la maggiorazione del contributo si applica solo alla quota di progetto relativa alla ricerca contrattuale o al totale del contributo?

RISPOSTA: la maggiorazione di cui al paragrafo 3.5 del Bando, si applica al solo Servizio B.1.6.

DOMANDA A pag 16 del Bando A Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione è citata la "Scheda per la rilevazione degli Indicatori". Dove è reperibile tale scheda ? E' presente/scaricabile dal Sistema una volta avviata la compilazione ?

La scheda degli indicatori sarà presente sulla piattaforma informatica e la stessa verrà automaticamente compilata a seguito delle informazioni che rilascerete nella scheda tecnica di progetto

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

DOMANDA: Un beneficiario deve usufruire di due servizi che hanno come tempistica massima 12 mesi. I Servizi non possono essere svolti contemporaneamente ma sono uno conseguente all'altro. Il termine massimo di scadenza rimane di 12 mesi?

RISPOSTA: Ai sensi del paragrafo 3.3 del Bando i progetti di investimento dovranno concludersi entro i termini indicati nella scheda riepilogativa dei servizi contenuti nel "Catalogo" (6/12/18) e decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 2 mesi.

Nel caso di progetto d'investimento che comprende tipologie di servizi diverse cui sono associati tempi di realizzazione diversi, per la durata del progetto sarà considerato il termine maggiore.

Nel caso di specie da Voi indicato, trattandosi di due servizi aventi la medesima durata (12 mesi), il termine finale di realizzazione del progetto sarà di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

DOMANDA: con la presente si chiede se è possibile differenziare le date di inizio di un progetto in un partenariato per rispettare il gantt nel quale alcune imprese devono iniziare necessariamente in tempi diversi per esigenze tecniche.

Inoltre questa differenziazione si rende necessaria per valutare il rispetto del mantenimento ed il requisito di incremento occupazionale nel periodo di svolgimento delle attività.

Ad esempio una impresa che ha 3 mesi di attività sui 18 complessivi di progetto dovrebbe assicurare il mantenimento e l'incremento facendo riferimento al proprio periodo.

RISPOSTA: precisiamo che il paragrafo 3.3 del Bando, fa riferimento ai termini di realizzazione del "progetto" non delle attività dei singoli partner, in caso di progetto presentato da raggruppamento di imprese.

Pertanto, il termine è unico per tutte le imprese aderenti al programma di investimento ed al fine della verifica dell'adempimento:

1. dell'obbligo di mantenimento e dell'incremento del livello occupazionale previsto dal progetto, di norma, terremo conto delle ULA (unità lavorative/anno) aziendali, come definite nel Reg. (UE) n. 651/2014;

2. dell'obbligo di mantenimento dell'occupazione per il periodo di svolgimento del progetto il PERIODO di riferimento è alla data di inizio progetto e alla data di fine progetto. Mentre per la verifica dell'incremento il periodo di riferimento decorre dalla data di presentazione domanda di agevolazione.

Le ULA aggiuntive non devono obbligatoriamente essere utilizzate per il progetto.

Se è stato ottenuto un punteggio premiante a seguito di incremento occupazionale dichiarato, lo stesso va mantenuto per la durata del progetto, indipendentemente dall'utilizzo o meno di personale per la realizzazione del progetto.¹⁴

DOMANDA: quali sono le tipologie di contratto di assunzione che possono soddisfare il requisito dell'incremento occupazionale? Ad es. è ammissibile anche un contratto a tempo determinato, purché la persona risulti assunta durante la realizzazione del progetto? È ammesso anche un contratto di apprendistato?

RISPOSTA: l'incremento occupazionale durante la realizzazione del progetto, verrà verificato sulla base delle ULA esistenti alla data di presentazione della domanda di aiuto e quelle presenti alla data di

rendicontazione del progetto, è possibile computare ai fini dell'incremento occupazionale anche l'assunzione di una risorsa a tempo determinato purché instaurato dopo la presentazione della domanda di aiuto e di durata almeno pari a quella del progetto

Si precisa che ai sensi del paragrafo 2.2.1 delle linee guida per la definizione di pmi dettata dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, si considerano "effettivi" il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprendono le seguenti categorie:

- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- i proprietari-gestori;
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti non rientrano nel computo delle ULA.

La verifica degli ULA verrà fatta sulla base del numero degli "effettivi" risultanti sul Libro Unico del lavoro ad inizio e fine progetto.

DOMANDA: Le chiedo cortesemente se sussiste ancora il vincolo della parametrizzazione del contributo in base ai dipendenti di un'azienda qualora avesse diverse sedi operative in diverse regioni comprese la Regione Toscana?

Tale vincolo dove lo trovo scritto nel bando?

RISPOSTA: trattandosi di servizi, come norma generale, si presume che essi siano riferibili alla sede legale dell'impresa. Nel caso in cui questi vengano acquisiti da impresa con sede legale ubicata fuori dal territorio regionale, ma unità locale sul territorio, sono ammissibili in quota parte in modo proporzionale agli addetti per unità locale, espressi in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) sulla base di quanto indicato in domanda relativamente alla dimensione d'impresa Tale limitazione è indicata nelle "Linee Guida delle spese ammissibili e della relativa rendicontazione" che sono state approvate insieme al Bando quale parte integrante dello stesso.

DOMANDA: sono a porre un quesito in merito al Bando A, ossia una piccola impresa XX qualora venga ammessa a contributo e poi successivamente venga acquistata da una grande impresa YY e quindi l'impresa XX mantenga tutto invariato ma diventi grande impresa, potrebbe perdere il contributo? -

RISPOSTA: ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 13) del Contratto di finanziamento approvato unitamente al testo del Bando, il requisito dimensionale non rientra tra quelli che il beneficiario deve mantenere per tutta la durata del progetto/investimento e fino all'istanza di erogazione a saldo.

La fattispecie da Lei indicata è, pertanto, ammissibile.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

DOMANDA: l'azienda richiedente ha la facoltà di scegliere di pagare interamente il proprio fornitore e poi venire rimborsata dalla Regione o il voucher è l'unica forma ammessa?

RISPOSTA: l'utilizzo del Voucher è obbligatorio, non è più prevista la modalità di rendicontazione ordinaria. I Bandi approvati con decreti 11429 e 11430 del 27/10/2016 come modificati con decreti 12403 e 12404 del 22/11/2016 nonché 12801 e 12804 del 28/11/2016 sono stati redatti sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 975 del 11/10/2016.

In merito alle modalità tecniche individuate per la gestione dei contributi erogate a mezzo voucher si precisa quanto segue:

- l'individuazione del contributo effettivamente spettante a saldo all'impresa beneficiaria non può che avvenire dopo la verifica della rendicontazione finale di spesa e degli adempimenti connessi in capo all'impresa beneficiaria ad opera dell'Organismo Intermedio;

- la percezione dei compensi da parte del fornitore di servizi qualificati può anche avvenire, per la quota di costi di progetto a carico dell'impresa beneficiaria, mediante fatturazioni periodiche;

- la disciplina contrattuale dei rapporti tra fornitore di servizi qualificati e impresa (potenzialmente) beneficiaria, laddove concordata prima dell'ammissione a contributo, può prendere la forma di un contratto sottoposto a condizione, in cui alcuni degli accordi sottoscritti divengono efficaci tra le parti soltanto nel caso di buon fine della domanda di finanziamento.

In fase di rendicontazione finale i beneficiari devono dimostrare il pagamento mediante presentazione della

quietanza per la quota a loro carico e presentare delega di pagamento intestata al fornitore, da rilasciare ai sensi dell'art 1269 c.c. secondo il modello che sarà reso disponibile dagli uffici regionali, per la quota di contributo spettante.

Il ricorso alla delegazione di pagamento è, pertanto, obbligatorio.

Ricordiamo che è facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto. Tale anticipo viene erogato direttamente al beneficiario ed in fase di rendicontazione finale dovrà essere detratto dall'importo della richiesta di erogazione a saldo sotto forma di voucher.

La fatturazione presuppone la realizzazione delle attività e quindi la possibilità di presentazione della rendicontazione e quindi della domanda di pagamento a saldo. Sulla base dei termini del procedimento il pagamento avviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda salvo eventuali richieste di integrazioni.

Per quesiti specifici in merito a modalità e tempi di rendicontazione delle spese, di erogazione del contributo, nonché alla documentazione da produrre, vi invitiamo a rivolgere i vostri quesiti al seguente indirizzo: fcherchi@sviluppo.toscana.it.

DOMANDA: in merito alle modalità di rendicontazione delle spese ammissibili, di cui al paragrafo 7.1 del Bando A, "la rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine di ultimazione indicato in contratto, come eventualmente prorogato dagli uffici regionali competenti ai sensi del paragrafo 6.4, lettera C) del Bando."

- nel caso il progetto preveda l'acquisizione di più servizi con scadenze contrattuali diverse la rendicontazione deve essere fatta separatamente per ogni contratto?

- le fatture devono essere quietanzate interamente o solo per la parte eccedente il contributo?

RISPOSTA: ai sensi del paragrafo 3.3 del bando i progetti d'investimento si considerano conclusi quando:

- i servizi sono stati erogati;

- i costi sono stati interamente fatturati all'impresa beneficiaria;

- i costi sono stati pagati e regolarmente contabilizzati.

Trattandosi di voucher i beneficiari devono dimostrare il pagamento mediante presentazione della quietanza per la quota a loro carico e presentare delega di pagamento intestata al fornitore, da rilasciare ai sensi dell'art 1269 c.c. secondo il modello che sarà reso disponibile dagli uffici regionali, per la quota di contributo spettante.

Per procedere alla rendicontazione finale, pertanto, le attività progettuali dovranno essere state interamente realizzate.

Ai sensi del paragrafo 3.3 del Bando "nel caso di progetto d'investimento che comprende tipologie di servizi diverse cui sono associati tempi di realizzazione diversi, per la durata del progetto sarà considerato il termine maggiore".

Ricordiamo che è facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto. Tale anticipo viene erogato direttamente al beneficiario ed in fase di rendicontazione finale dovrà essere detratto dall'importo della richiesta di erogazione a saldo sotto forma di voucher.

DOMANDA: Trattandosi di voucher come possiamo procedere per la rendicontazione ed i pagamenti delle fatture?

RISPOSTA: si precisa che trattandosi di voucher l'impresa beneficiaria in sede di rendicontazione dovrà presentare tra i documenti le fatture quietanzate. La quietanzata deve comprendere la delega di pagamento al fornitore per la quota di contributo spettante e dimostrare il pagamento delle fatture per l'importo che resta a suo carico. Il calcolo del contributo spettante viene fatto sulla base delle spese sostenute per la realizzazione del progetto che risultano ammissibili ed il beneficiario può decidere se delegare l'incasso del contributo spettante su uno o più fornitori. Deve comunque dimostrare di poter quietanzare tutte le fatture ammissibili. Ad esempio:

1) l'impresa A ha presentato un progetto d'investimento di complessivi Euro 20.000,00 ed è stata ammessa a beneficiare di una sovvenzione pari al 50% dell'investimento ammesso pari ad Euro 10.000,00

l'impresa realizza il progetto e riceve dal fornitore fattura di Euro 20.000,00 +IVA22% per complessivi Euro 24.400,00

Tale impresa in sede di rendicontazione dovrà dimostrare il pagamento al fornitore Euro 14.400,00 (pari alla quota di spesa ammissibile che resta a suo carico +IVA) ed allegare delega di pagamento per Euro 10.000,00

2) l'impresa A presenta lo stesso progetto di cui sopra ma per la realizzazione del progetto impiega più fornitori che emettono fatture per stato di avanzamento lavori. Il totale complessivo delle fatture emesse dai suddetti fornitori ammonta a complessivi Euro 20.000,00 +IVA22% ossia Euro 24.400,00.

Tale impresa in sede di rendicontazione dovrà comunque dimostrare il pagamento del progetto per Euro 14.400,00 (pari alla quota di spesa ammissibile +IVA) ma potrà decidere se allegare delega ad uno o più fornitori per coprire il pagamento di una o più fatture

DOMANDA: per quanto concerne il cumulo di diversi contributi a fronte dei costi sostenuti per il servizio d'innovazione, il contratto di ricerca con l'OR possiede tutti i requisiti per accedere anche al Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex Legge di Stabilità 2015. E' possibile cumulare il credito d'imposta all'eventuale contributo previsto dal bando in oggetto?

RISPOSTA: si precisa che la Circolare n. 5/E, dell'Agenzia delle Entrate del 16 Marzo 2016, avente ad oggetto "Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo", al paragrafo 6, in materia di cumulo con altre agevolazioni, specifica quanto segue:

"(...) si fa presente che l'articolo 3 del decreto Destinazione Italia, al pari delle precedenti disposizioni istitutive di agevolazioni fiscali in materia di ricerca e sviluppo (i.e., l'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70), non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto. (...) si ritiene che dalle disposizioni dell'articolo 9 del decreto attuativo non può ricavarsi, a contrario, un divieto generalizzato di cumulo con altre misure agevolative non espressamente contemplate. Pertanto, il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente (...). In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti. Inoltre, costituendo l'agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (...)."

Confermiamo, pertanto, la cumulabilità con il credito d'imposta, ferme restando le limitazioni sopra indicate.